

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 453/2011 DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup> («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 5 e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. PROCEDURA

#### 1. Misure in vigore

- (1) In seguito ad un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 95/95<sup>(2)</sup>, un dazio antidumping definitivo in forma di un dazio specifico sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese («RPC») («misure antidumping definitive»). L'aliquota del dazio specifico ammontava a 352 EUR/tonnellata.
- (2) In seguito ad un esame intermedio avviato nel maggio 1997 su richiesta di un esportatore cinese, le misure sono state confermate, mediante il regolamento (CE) n. 2722/1999<sup>(3)</sup> del Consiglio, per un periodo di altri quattro anni.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 15 del 21.1.1995, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1.

- (3) Nell'aprile 2005, a seguito del riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 639/2005 del Consiglio<sup>(4)</sup> le misure sono state prolungate per un periodo di altri cinque anni.

#### 2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore<sup>(5)</sup>, il 28 gennaio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da due produttori dell'Unione, la Lenzing AG e la Tanin Sevnica kemična industrija d.d. («i richiedenti») che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione di aldeide furanica nell'Unione.

- (5) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione («IU»).

#### 3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 aprile 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(6)</sup> («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

<sup>(4)</sup> GU L 107 del 28.4.2005, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 16 del 22.1.2010, pag. 40.

<sup>(6)</sup> GU C 107 del 27.4.2010, pag. 10.

